



COMUNE DI TRESIGNANA

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO *IN HOUSE* *PROVIDING* DEI SERVIZI CIMITERIALI (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201)

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. ____ del ____

INDICE

INFORMAZIONI DI SINTESI	2
SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO	6
A.1 – Contesto giuridico	6
1. Fonti di livello europeo	6
2. Fonti di livello nazionale	6
A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto	9
1) Indicatori di qualità	9
2) Costi di riferimento	10
3) Piano operativo.....	10
4) Schema di contratto tipo.....	10
SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	11
B.1 - Caratteristiche del servizio	11
B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni	13
SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA	14
C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta	14
C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti	14
1. Il requisito del controllo analogo.....	14
1.1. Il controllo analogo in GECIM s.r.l.....	15
2. Il requisito dell'attività prevalentemente svolta a favore dell'ente affidante	16
2.1. Il requisito dell'attività prevalente in GECIM s.r.l.....	17
3. Conclusione	17
SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA	18
D.1 - Risultati attesi	18
D.2 - Comparazione con opzioni alternative	18
1. Valutazione della gestione in economia dei servizi cimiteriali	18
2. Comparazione tra affidamento servizio <i>in house</i> e ricorso a libero mercato e congruità dell'offerta	19
D.3 Esperienza della gestione precedente	20
D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio	21
SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ	22
E.1 - Piano operativo	22
E.2 - Monitoraggio	24
Allegato I	25
Allegato II	27
Allegato III	28

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gestione dei servizi cimiteriali e dei cimiteri (beni demaniali) delle località di Tresigallo, Rero e Formignana del Comune di Tresignana (FE)
Importo dell'affidamento	Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il valore complessivo stimato del contratto ammonta a € 178.271,16, oltre IVA di legge. La stima è stata calcolata sulla base del piano operativo allegato alla presente relazione. Considerato tuttavia il contributo erogato dall'ente affidante al Gestore, pari a € 68.134,34, il costo totale stimato del servizio è pari a € 110.136,82 oltre IVA di legge.
Ente affidante	Comune di Tresignana, avente sede legale in Piazza Italia, 32, località Tresigallo, 44039, Tresignana (FE), codice fiscale 02035700380. Non trattandosi di un servizio pubblico locale a rete, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, non è soggetto a regolazione da un'autorità indipendente e non è stato organizzato sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO – articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Tipo di affidamento	Affidamento diretto <i>in house</i> mediante stipulazione di un contratto di servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Soggetto affidatario	1) società <i>in house</i> : GECIM s.r.l., avente sede legale in via Roma, 38, 44034, Copparo (FE), codice fiscale 01708440381 e partita IVA 01708440381; 2) percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: La compagine sociale di GECIM s.r.l. risulta essere così composta: a) Patrimonio Copparo s.r.l.: 80% delle quote societarie (interamente partecipata dal Comune di Copparo); b) Comune di Riva del Po: 10% delle quote societarie; c) Comune di Tresignana: 5% delle quote societarie; d) Comune di Jolanda di Savoia: 5% delle quote societarie; 3) presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: non vi sono partecipazioni private; 4) indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo <i>in house</i> : non sono presenti, la società è amministrata da un amministratore unico nominato dai soci ai sensi degli

	<p>articoli 12 e 12-<i>bis</i> dello statuto societario;</p> <p>5) indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ articolo 12-<i>bis</i>, rubricato “Decisioni dei soci per le quali vale la deroga al principio di proporzionalità del diritto di voto e relative modalità di adozione”; ❖ articolo 2, rubricato “Obblighi di informativa e rispetto della normativa vincolistica relativa alle società partecipate”. <p>A maggior garanzia della possibilità da parte degli enti soci di esercitare il controllo analogo, in data 23-09-2019 è stato sottoscritto l’accordo attuativo dell’articolo 11 dello Statuto della società GECIM s.r.l. per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa. Per il Comune di Tresignana l’accordo è stato approvato con deliberazione del commissario prefettizio, adottata coi poteri del consiglio comunale, n. 27 del 12-04-2019;</p> <p>6) indicazione della presenza di patti parasociali: a maggior garanzia della possibilità da parte degli enti soci di esercitare il controllo analogo in data 23-09-2019 è stato sottoscritto l’“Accordo attuativo dell’articolo 11 dello Statuto della società GECIM s.r.l. per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa”;</p> <p>7) indicazione della clausola statutaria che impone che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ l’articolo 2, rubricato “Oggetto sociale”, comma 4, dello Statuto della società GECIM s.r.l. <p>8) descrizione e quantificazione dell’attività svolta nei confronti dell’ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall’organismo controllo/revisore contabile:</p> <p>la società si occupa dei seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l’inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente e la dispersione delle ceneri; b) l’esumazione e la estumulazione ordinarie e
--	--

	<p>straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la loro traslazione interna e gestione;</p> <p>c) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali;</p> <p>d) verifica regolare della funzionalità degli accessi;</p> <p>e) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari e, segnatamente l'assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali in oggetto;</p> <p>f) la collaborazione con il Comune all'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale;</p> <p>g) la programmazione e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri;</p> <p>9) indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria: non vengono superate le soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p>
Durata	<p>L'attuale gestione del servizio terminerà il 31-12-2024.</p> <p>L'affidamento <i>in house</i> oggetto della presente relazione decorrerà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31-12-2026.</p> <p>Nel rispetto di quanto previsto dal parere funzione consultiva n. 34 del 20 luglio 2023, secondo un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra richiamate, con particolare riguardo agli articoli 14, 15 e 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, con le previsioni dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (corrispondente all'attuale articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), si ritiene consentito procedere all'esecuzione in via d'urgenza di un servizio pubblico locale, nelle more degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.</p>
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	<p>Comune di Tresignana, avente sede legale in Piazza Italia, 32, località Tresigallo, 44039, Tresignana (FE). Non trattandosi di un servizio pubblico locale a rete, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, non è soggetto a regolazione da un'autorità indipendente e non è stato organizzato sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO – articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).</p> <p>Popolazione al 31-12-2023: 6.887 abitanti.</p>
Soggetto responsabile della compilazione	<p>Arch. Volpi Cristina</p> <p>Responsabile del Settore Tecnico, Lavori Pubblici e Patrimonio</p>

Ente di riferimento	Comune di Tresignana
Settore competente	Settore Tecnico, Lavori Pubblici e Patrimonio
Indirizzo di posta elettronica certificata	comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it
Recapito telefonico	0533/59012
Data di redazione	09-12-2024

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 – Contesto giuridico

Di seguito viene illustrato il quadro normativo di riferimento sia di livello sovranazionale che di livello nazionale in materia di servizi cimiteriali e di affidamento *in house*.

1. Fonti di livello europeo

A livello europeo sicuramente si devono ricordare le seguenti fonti normative:

- 1) l'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale consacra il principio di libera concorrenza, stabilendo come le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale siano sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione;
- 2) l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il quale, sempre a tutela del principio di libera concorrenza, stabilisce come siano incompatibili con il mercato interno, salvo deroghe contemplate dai trattati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
- 3) la direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- 4) la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- 5) la direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Occorre altresì ricordare che la modalità di affidamento *in house* è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La predetta corte (Quinta sezione) con la famosa sentenza del 18 novembre 1999, C-107/98 (cd. sentenza Teckal) ha ammesso la forma di affidamento *in house* come unica forma di affidamento diretto compatibile con il principio di concorrenza. In tal caso, in deroga al libero mercato, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è succeduta nel tempo, è consentito a un ente pubblico affidare un servizio pubblico in via diretta (senza gara) a una società a capitale interamente pubblico, in presenza di determinate condizioni:

- a) la totale partecipazione pubblica;
- b) che l'ente pubblico svolga un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ovvero un controllo sulla società che consenta all'ente locale di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni importanti della società stessa e sugli obiettivi strategici che essa deve perseguire;
- c) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la detengono e controllano.

2. Fonti di livello nazionale

A livello nazionale, a livello di fonti primarie, occorre sicuramente ricordare:

1) il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante “Approvazione del testo del Codice civile”, e in particolare l’articolo 824, rubricato “Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali”;

2) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, e in particolare:

❖ l’articolo 2, comma 1, lettere h), i) e o), il quale stabilisce che:

«1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

[omissis]

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

[omissis]

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3»;

❖ l’articolo 16, rubricato “Società in house”, il quale disciplina i requisiti delle società *in house* e per l’affidamento dei servizi pubblici;

3) il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, e in particolare:

❖ l’articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che:

«1. Ai fini del presente decreto si intende per:

[omissis]

c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;»;

❖ l’articolo 14, rubricato “Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale”, il quale:

a) al comma 1, stabilisce che: «1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

[omissis]

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

[omissis]»;

b) al comma 2, stabilisce che:

«2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»;

c) al comma 3, stabilisce che:

«3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni»;

❖ l'articolo 17, rubricato "Affidamento a società in house", il quale disciplina i principi generali dell'affidamento di un servizio pubblico a una società *in house*, precisando che tale affidamento deve avvenire nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla disciplina in materia di contratti pubblici e sulle società pubbliche di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

4) il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e in particolare:

❖ l'articolo 7, commi 2 e 3, i quali stabiliscono che: «2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato»;

❖ l'articolo 3, comma 1, lettera e), dell'allegato I. 1, il quale stabilisce che: «1. Nel codice si intende per:

[omissis]

e) «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva

24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE»;

6) la legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, e in particolare:

- ❖ il Titolo II, intitolato “Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali”, del Capo II, intitolato “Funzioni e compiti dei comuni”;
- ❖ il Titolo III, intitolato “Norme di polizia mortuaria”;
- ❖ il Titolo IV, intitolato “Attività funebre”;

A livello di fonti secondarie, occorre ricordare:

1) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il quale detta la disciplina regolatoria dei servizi cimiteriali;

2) le Linee Guida n. 7 del 2017, recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017;

3) il “Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” del Comune di Tresignana, approvato con deliberazione del commissario prefettizio, adottata coi poteri del consiglio comunale, n. 32 del 24-04-2019, e successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 07-03-2022.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Di seguito si identificano gli indicatori e gli schemi di atto che verranno pubblicati sul portale dell’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, ovvero:

- 1) indicatori di qualità dei servizi;
- 2) costi di riferimento;
- 3) piano operativo;
- 4) schema di contratto tipo.

1) Indicatori di qualità

Si premette che i servizi cimiteriali sono servizi di interesse economico generale di livello locale, ovvero servizi pubblici locali di rilevanza economica, non a rete. Essi non sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio e, tantomeno, sono sottoposti a regolazione ad opera di un’authority indipendente. Pertanto, nell’illustrare gli indicatori e gli schemi di atto non si farà riferimento alla disciplina di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 del predetto decreto, gli indicatori di qualità dei servizi cimiteriali sono stati predisposti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* mediante il decreto 31 agosto 2023 del Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la

tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV – promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi. Gli indicatori sono riportati nell'allegato I, in calce alla presente relazione.

Gli indicatori e i parametri di qualità verranno indicati in dettaglio nella carta dei servizi cimiteriali, adottata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

La qualità dei servizi offerti sarà misurata con riferimento ai seguenti fattori:

- ❖ affidabilità e regolarità del servizio;
- ❖ puntuale adempimento dei servizi necroscopici richiesti;
- ❖ assistenza alla clientela;
- ❖ rapporti con la clientela;
- ❖ inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza;
- ❖ termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'articolo 1681 del codice civile, subiti dall'utenza.

2) Costi di riferimento

I costi sostenuti dal Comune di Tresignana per la gestione dei servizi cimiteriale e dei cimiteri, in quanto beni demaniali, mediante affidamento *in house*, sono riportati nel piano operativo che si rinviene nella sezione E.1. della presente relazione.

Per quanto riguarda i costi sostenuti dall'utenza, le tariffe relative ai servizi cimiteriali vengono aggiornate annualmente dal Comune di Tresignana con deliberazione di giunta comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Nell'allegato II vengono riportate le tariffe per l'anno 2025.

3) Piano operativo

Trattandosi di un affidamento *in house* inferiore alle soglie di rilevanza europea, non è stato predisposto un piano economico finanziario asseverato, come previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, bensì un piano operativo. Tale piano è consultabile nella sezione E.1.

4) Schema di contratto tipo

Lo schema di contratto è riportato nell'allegato III.

Il contratto è stato redatto nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

La gestione dei servizi cimiteriali ricomprende:

a) l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente e la dispersione delle ceneri.

Le operazioni di sepoltura si possono suddividere in "inumazioni", ossia sepoltura in campo comune, e "tumulazioni", vale a dire sepoltura di defunti o ceneri/resti ossei in manufatti dati in concessione d'uso.

L'inumazione consiste nella sepoltura in terra di feretri, contenitori di resti mortali. La durata è determinata dal regolamento comunale, tenendo tuttavia in debito conto la previsione regolamentare della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate nel caso non sia richiesta una sepoltura privata. Ogni sepoltura è eseguita a norma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

La tumulazione è la sepoltura in manufatti costruiti all'interno dei cimiteri e dati in concessione d'uso. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale, la durata, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, è fissata:

- i) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- ii) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- iii) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

b) l'esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la loro traslazione interna e gestione.

L'esumazione ordinaria è il disseppellimento della salma precedentemente collocata in un campo di inumazione al termine del ciclo di sepoltura per la verifica dello stato trasformativo. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata, compatibilmente alle possibilità di individuazione dei recapiti, con singoli avvisi ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Previa adeguata e tempestiva informazione viene preparato il campo oggetto di esumazione mediante la recinzione dell'intero perimetro e la posa di rete oscurante, ove possibile, quindi vengono rimossi tutti i cippi, tumuli, provvisori o lapidi, con accantonamento di queste ultime per il successivo smaltimento in impianti idonei.

Lo scavo viene eseguito con mezzo meccanico sino alla profondità necessaria per l'individuazione del feretro. Il restante terreno, ai lati della cassa, viene rimosso manualmente con badile. Si procede poi con l'ispezione, andando a verificare lo stato del defunto, e alle successive operazioni di rivestimento per resti mortali inconsunti ovvero alla collocazione dei resti ossei in apposito contenitore.

Ad operazione terminata si procede al trasporto presso la camera mortuaria del cimitero per le future destinazioni decise dagli eventi titolo (tumulazioni, inumazioni, cremazioni).

In caso di irreperibilità o disinteresse da parte dei famigliari i resti verranno dispersi in ossario comune ovvero reinumati in caso di non completa mineralizzazione ed i costi dell'esumazione verranno addebitati al Comune di Tresignana.

L'estumulazione ordinaria è il disseppellimento del cadavere o dei resti e del defunto collocato in un loculo oppure ossarietto alla scadenza della concessione del manufatto. I cadaveri, i resti mortali, le ceneri in sepoltura privata a sistema di tumulazione vengono estumulati, in via ordinaria ed in qualsiasi periodo dell'anno, a cura del Comune e con spese a carico dei famigliari e/o del responsabile della sepoltura, alla scadenza della concessione a tempo determinato ovvero alla scadenza dell'eventuale rinnovo concesso. Di tali operazioni è dato apposito avviso, con congruo anticipo e compatibilmente alla possibilità di individuazione dei recapiti, ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate.

L'operazione viene predisposta, come per le esumazioni, con il confinamento del manufatto interessato per la necessaria riservatezza dell'operazione. Vengono inoltre predisposte le necessarie protezioni dei manufatti contigui atte a prevenire ogni forma di danno.

Tutti i manufatti circostanti non interessati dalle operazioni, vengono protetti con materiale idoneo. A seconda del risultato dell'operazione, ovvero la mineralizzazione o meno del defunto, e le conseguenti decisioni prese dagli aventi titolo, si procederà alle successive fasi di rivestimento in caso di resto mortale inconsunto, oppure con la collocazione dei resti ossei in apposito contenitore. Ad operazione terminata si procede al trasporto all'interno della camera mortuaria del cimitero per future destinazioni decise dagli aventi titolo (tumulazioni, inumazioni, cremazioni).

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza e in qualsiasi tempo dell'anno, nei casi e con le modalità contemplate dalle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.

Alle esumazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienico-sanitario.

I cadaveri in sepolture private a sistema di tumulazione vengono estumulati in via straordinaria dopo qualsiasi periodo successivo alla tumulazione ed in qualsiasi tempo dell'anno, nei limiti, per le destinazioni e con le modalità e autorizzazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali in materia ed in particolare:

- a) previa richiesta dei famigliari interessati e se soggetti diversi dal titolare del tumulo,
- b) previo consenso di quest'ultimo;
- c) su ordine dell'autorità giudiziaria;
- d) a seguito di inconvenienti igienici derivati dalla non perfetta tenuta del feretro.

Ferme le tempistiche previste per legge, il familiare o l'avente titolo potrà chiedere le operazioni straordinarie di esumazione (da campo comune) ed estumulazione (da loculo, ossario e cappella, edicola, tomba di famiglia) per il trasferimento del defunto in un'altra sepoltura dello stesso cimitero, in altri cimiteri di Tresignana, nel cimitero di un altro comune o Stato o per procedere con la cremazione.

La richiesta, da presentare su apposito modulo, può essere accolta esclusivamente se conforme alle disposizioni di legge e dei vigenti Regolamenti. Il comune di Tresignana provvede al rilascio della relativa autorizzazione a seguito della quale viene programmata l'esecuzione dell'operazione in accordo con l'utente richiedente.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa approvata dal Comune di Tresignana.

La gestione dei beni cimiteriali, appartenenti al demanio del Comune, ricomprende:

- a) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali;
- b) verifica regolare della funzionalità degli accessi;
- c) la collaborazione con il Comune in ordine ai procedimenti funerari e, segnatamente

l'assistenza al Comune nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali in oggetto;

d) la collaborazione con il Comune all'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale;

e) la programmazione e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete.

Per quanto attiene al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19-09-2002.

L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'Allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, al rispetto degli *standard* qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

L'affidatario, nell'espletamento dei servizi a esso affidati, è obbligato al raggiungimento e miglioramento dei seguenti obiettivi:

- a. sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b. miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c. miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
- d. chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi e nel perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'attività affidata.

Il costo del servizio è in parte compensato dall'incasso diretto da parte dell'affidatario delle tariffe cimiteriali e per la restante parte dal canone versato dall'ente affidante.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il Comune di Tresignana ha previsto l'organizzazione dei servizi cimiteriali e mediante la seguente modalità di gestione: affidamento *in house* alla società GECIM s.r.l.

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

L'affidamento *in house* è sorto come istituto pretorio per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea – la prima definizione giurisprudenziale della figura è stata fornita dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal – e successivamente è stato recepito a livello normativo tanto nell'ambito dell'ordinamento sovranazionale quanto nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno. Il riferimento è alle direttive in materia di contratti pubblici (direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione, rispettivamente, dei contratti di concessione e degli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali) recepite dal legislatore nazionale dapprima con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successivamente dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I principi generali affermati con la sentenza Teckal, poi costantemente ribaditi con le successive pronunce, sono così riassumibili:

- i) l'affidamento diretto (senza gara e senza ricorso a procedure di evidenza pubblica) di appalti e concessioni è consentito tutte le volte in cui si possa affermare che l'organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a un ufficio interno della pubblica amministrazione affidante, poiché in questo caso non vi sarebbe un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. Sicché non si tratterebbe nella sostanza di un ricorso al mercato (*outsourcing*) bensì di una forma di 'autoproduzione' o comunque di erogazione di servizi pubblici direttamente a opera dell'amministrazione, attraverso strumenti propri (*in house providing* appunto);
- ii) detta equiparazione è predicabile solo in presenza di due specifici presupposti, identificati nel c.d. controllo analogo, ovvero sia una situazione di fatto e di diritto, nella quale l'ente sia in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri servizi interni, e nella necessità che la società svolga la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o le amministrazioni affidanti.

1. Il requisito del controllo analogo

Secondo la consolidata giurisprudenza europea, il requisito del controllo analogo richiede la necessaria partecipazione pubblica totalitaria, posto che la partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati al capitale della società, alla quale partecipi anche la pubblica amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi (cfr. *ex multis* Corte di giustizia dell'Unione Europea 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle; Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, in causa C-231/03, Consorzio Coname; Corte di giustizia UE, sezione I, 18 gennaio 2007, causa C-225/05, Jean Auroux).

Sempre secondo la giurisprudenza europea, la partecipazione pubblica totalitaria rappresenta una condizione necessaria, ma non ancora sufficiente, dovendosi ulteriormente verificare la

presenza di strumenti di controllo da parte dell'ente pubblico più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario. L'amministrazione aggiudicatrice deve, infatti, essere in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e funzionale (cfr., in tal senso, Corte di giustizia UE, sezione III, sentenza 29 novembre 2012, in causa C-182/11 e C-183/11, Econord, punto n. 27 della motivazione).

1.1. Il controllo analogo in GECIM s.r.l.

Di seguito viene analizzata la sussistenza dei requisiti per verificare la sussistenza del controllo analogo, ossia: a) la totale partecipazione pubblica; e b) la sussistenza di strumenti di controllo che dimostrino un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria.

La totale partecipazione pubblica

I soci di GECIM s.r.l. sono a oggi i seguenti:

- ❖ 80% Patrimonio Copparo s.r.l. (società interamente partecipata dal Comune di Copparo);
- ❖ 10% Comune di Riva del Po;
- ❖ 5% Comune di Tresignana;
- ❖ 5% Comune di Jolanda di Savoia.

Non vi è nessuna partecipazione né diretta né indiretta di capitali privati.

Strumenti di controllo

Per quanto regolato dallo statuto societario (modificato ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e delle Linee Guida n. 7 del 2017, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017) si può riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti per il controllo analogo.

Infatti, la società è un soggetto gerarchicamente subordinato agli enti pubblici soci, e assoggettata a un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione.

In particolare, si segnalano i seguenti articoli dello statuto societario:

1) l'articolo 12-*bis*, rubricato "Decisioni dei soci per le quali vale la deroga al principio di proporzionalità del diritto di voto e relative modalità di adozione", il quale stabilisce che: «*1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 5 del codice civile ed a quanto stabilito dal precedente articolo 12, i soci adottano, con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale sociale e con voto capitarario le decisioni in materia di:*

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;*
- b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea e bilancio consuntivo;*
- c) nomina degli amministratori della società e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore unico se nominato»;*

2) l'articolo 23, rubricato "Obblighi di informativa e rispetto della normativa vincolistica relativa alle società partecipate", il quale stabilisce che: «*1. Il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà fornire ai soci pubblici:*

- con cadenza annuale, entro il mese di marzo, una relazione avente ad oggetto i lavori*

- eseguiti e l'andamento della gestione del servizio affidato divisi per comune di riferimento;*
- *con cadenza annuale, entro il 31 dicembre, una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo;*
 - *nei 60 giorni di calendario successivi alla fine di ciascun semestre una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi a detto semestre, raffrontati ai dati dello stesso periodo dell'anno precedente ed al budget.*
- 2. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società sono inviate, a titolo informativo, ai soci pubblici a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.*
- 3. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge che stabiliscono limiti o vincoli per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in particolare quando affidatarie dirette di servizi di interesse generale secondo il modulo in house providing.*
- 4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 23.3, la società adotta, mediante i suoi organi e secondo le rispettive competenze, gli atti di natura regolamentare e organizzativa necessari per dare attuazione alle norme di legge che stabiliscano limiti o vincoli ad essa riferibili, in particolare quando connessi alla salvaguardia delle finanze pubbliche.*
- 5. I Comuni soci esercitano sulla società specifiche azioni di vigilanza e di controllo in ordine al rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla legge per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. A tal fine possono adottare specifici atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli atti esplicativi del controllo analogo di cui al precedente art. 11.*
- 6. L'attività di vigilanza di cui al precedente comma 23.5 costituisce comunque esplicitazione di forma di controllo dei Comuni soci sulla società, rapportabile alle misure di controllo sul funzionamento e sull'attività della società stessa esplicative del controllo analogo.*
- 7. Al fine di garantire ai Comuni soci adeguate informazioni sul rispetto dei limiti e dei vincoli previsti da norme di legge per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, la società è tenuta a:*
- a) comunicare ai Comuni soci, immediatamente dopo l'adozione, i provvedimenti e le misure attuative degli obblighi connessi al rispetto dei limiti e dei vincoli suddetti;*
 - b) fornire ai Comuni soci tutti i dati e tutte le informazioni di cui gli stessi necessitano per assolvere a corrispondenti obblighi informativi o comunicativi in ordine alla società;*
 - c) assolvere agli obblighi previsti in materia di trasparenza delle informazioni essenziali sulla propria attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente».*

A maggior garanzia della possibilità da parte degli enti soci di esercitare il controllo analogo, in data 23-09-2019 è stato sottoscritto l'Accordo attuativo dell'articolo 11 dello statuto della società GECIM s.r.l. per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa. Per il Comune di Tresignana, l'accordo è stato approvato con deliberazione del commissario prefettizio, adottata coi poteri del consiglio comunale, n. 27 del 12-04-2019, avente a oggetto "Approvazione dell'accordo attuativo dell'art. 11 dello statuto della società GECIM Gestioni Cimiteriali s.r.l. per la definizione delle modalità di esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte dei soci affidanti sulla società stessa".

2. Il requisito dell'attività prevalentemente svolta a favore dell'ente affidante

La giurisprudenza prevalente ritiene che tale condizione sia soddisfatta quando l'affidatario diretto non fornisca i suoi servizi a soggetti diversi dell'ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle

strategie aziendali e, in ogni caso, non al di fuori della competenza territoriale dell'ente controllante (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, 4 settembre 2007, n. 719).

Tale requisito è stato nel tempo puntualmente disciplinato dalle direttive europee in materia di contratti pubblici, le quali richiedono, affinché la condizione possa dirsi rispettata, che oltre l'ottanta per cento (80%) delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'amministrazione affidataria controllante.

Nel nostro ordinamento giuridico il requisito è stato positivizzato all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il quale prevede che gli statuti delle società *in house* devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

2.1. Il requisito dell'attività prevalente in GECIM s.r.l.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'articolo 2, rubricato "Oggetto sociale", comma 4, dello Statuto della società GECIM s.r.l. stabilisce che:

«4. In conformità alle disposizioni in materia di società ed appalti "in house", la società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento delle attività totali nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci. Potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti ai soci».

3. Conclusione

In definitiva, per quanto sopra esposto, la società GECIM s.r.l. è nelle condizioni di legittimare pienamente gli affidamenti *in house providing* in quanto:

- a) la società è interamente a partecipazione pubblica;
- b) sono garantite le regole e gli strumenti per il controllo analogo;
- c) l'attività prevalente dell'impresa è rivolta ai comuni soci.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, al rispetto degli *standard* qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti e alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

L'affidatario, nell'espletamento dei servizi ad esso affidati, è obbligato al raggiungimento e miglioramento dei seguenti obiettivi:

- a. sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
- b. miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
- c. miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
- d. chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi e nel perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'attività affidata.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

1. Valutazione della gestione in economia dei servizi cimiteriali

Premesso che la gestione dei servizi cimiteriali è stata, nel corso degli anni precedenti, esternalizzata sia dagli estinti Comuni di Tresigallo e Formignana sia dal Comune di Tresignana, nato dalla loro fusione ai sensi della legge della Regione Emilia-Romagna 5 dicembre 2018, n. 16, avente a oggetto "Istituzione del comune di Tresignana mediante fusione dei Comuni di Formignana e Tresigallo nella Provincia di Ferrara", valutare una futuribile gestione in economia delle attività inerenti ai servizi cimiteriali determinerebbe delle criticità sia con riferimento alle attività legate alla sepoltura (inumazione e tumulazione) – quindi un problema sul fronte della corretta gestione del servizio - sia alla manutenzione stessa dei cimiteri – quindi sul fronte della gestione del demanio pubblico -.

Tali criticità comportano, per il loro superamento, la valutazione di incrementare le risorse umane di almeno tre unità operative a tempo pieno nonché di un'unità amministrativa, deputata alla gestione delle concessioni cimiteriali e dei servizi cimiteriali e un'unità tecnico-amministrativa per la gestione del patrimonio e il coordinamento delle unità operative.

L'assunzione di tre operai necrofori specializzati, a tempo pieno, comporterebbe un costo annuo stimabile per l'ente locale di circa € 88.917,57. Per contro, l'assunzione di una figura di collegamento e di coordinamento, quale un istruttore tecnico-amministrativo, da impiegare nella attività di organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali, comporterebbe un ulteriore costo stimabile annuo di € 32.815,95. Infine, l'assunzione di un istruttore amministrativo, deputato alla gestione delle concessioni cimiteriali e alla gestione amministrativa dei servizi cimiteriali, comporterebbe un costo annuo pari a € 32.815,95.

Agli importi indicati devono essere aggiunti i costi di formazione e di aggiornamento, dettati dalla particolare attività, specifici stimabili in € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Conseguentemente è ragionevole determinare un costo annuo complessivo per l'esecuzione dei servizi in economia di circa € 159.549,47 a cui vanno sommati i costi relativi ai materiali di

consumo e all'uso delle attrezzature (si pensi all'acquisto o loro noleggio nonché messa in funzione), non determinabile a priori.

Al di là dell'aspetto economico, l'aumento del personale non è oggi una possibilità perseguibile, vista la futuribile limitazione del *turn over* a oggi prospettata nel disegno di legge di bilancio 2025, presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis), è immaginabile una riorganizzazione interna capace di liberare risorse umane da dedicare alle funzioni sia specialistiche di necrofori che generiche di manutentori.

2. Comparazione tra affidamento servizio *in house* e ricorso a libero mercato e congruità dell'offerta

GECIM s.r.l. ha inoltrato, tenuto conto della scadenza dell'affidamento in essere, una nuova proposta tecnico economica contenente i prezzi proposti per la gestione dei servizi per il periodo decorrente dall'1-01-2025 al 31-12-2026 dei servizi cimiteriali comprendente le attività necrofore stimate sulla base dei dati storici e le attività di manutenzione dei cimiteri stimate a corpo e a misura.

La nuova proposta formulata dalla società comprende l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

1. tutte le operazioni di seppellimenti e di polizia mortuaria;
2. servizio amministrativo e gestionale società e reperibilità;
3. manutenzione verde e sfalci;
4. pulizia e manutenzione ordinaria.

Rimane fatta salva la possibilità di introdurre ulteriori servizi inserendoli nel piano operativo annuale.

Nel punto E.1. della presente relazione si riporta la tabella indicante i costi proposti per le annualità 2025-2026 per i servizi richiesti. L'offerta presentata è stata formulata in considerazione dell'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per un periodo di due anni, ferma restando la facoltà del comune di recedere in via anticipata.

Il Settore Tecnico, Lavori Pubblici e Patrimonio, tenuto conto della scadenza del contratto in essere con GECIM s.r.l., ha:

1. verificato l'assenza di convenzioni CONSIP attive e inerenti ai Servizi cimiteriali così come funzionali alla gestione in atto da parte del Comune di Tresignana;
2. provveduto a contattare gli uffici competenti dei comuni limitrofi per determinare la tipologia, e le modalità di svolgimento, dei servizi cimiteriali e comprendere l'offerta;
3. verificato la congruità dell'offerta di GECIM s.r.l.

Da tale analisi risulta che, in riferimento ai servizi offerti da CONSIP, non è presente un servizio complessivo così come necessario per l'organizzazione del Comune di Tresignana.

Con riferimento alla comparazione dei servizi cimiteriali resi in enti in territorialmente limitrofi, sono stati valutati:

1. i comuni di Riva del Po, Copparo e Jolanda di Savoia gestiscono i servizi cimiteriali ricorrendo alla modalità dell'affidamento *in house* alla società GECIM s.r.l. Essi presentano tariffe cimiteriali mediamente in linea con quelle applicate dal Comune di Tresignana;
2. i comuni di Portomaggiore, Fiscaglia e Ostellato gestiscono i servizi cimiteriali ricorrendo alla modalità dell'affidamento *in house* alla società SECIF s.r.l.;
3. il comune di Ferrara gestisce i servizi cimiteriali ricorrendo alla modalità dell'affidamento *in house* alla società FERRARA TUA S.p.A.

Per una più completa analisi, al fine di valutare la congruità dell'offerta dell'operatore GECIM s.r.l., sono stati inoltre valutati, tramite analisi degli atti, alcuni appalti banditi da comuni territorialmente prossimi.

Dall'indagine, avente ad oggetto le attività primarie (tumulazioni in loculo o in tomba di

famiglia, estumulazioni da loculo o da tomba di famiglia, tumulazione di ceneri o resti mortali in loculo o intomba di famiglia) si evidenziano le seguenti difficoltà comparative:

1. le attività risultano a volte scomposte e valorizzate in singole sub-attività. Ad esempio, l'attività di tumulazione deve comprendere tanto la tumulazione del feretro quanto l'esecuzione delle attività propedeutiche e successive alla stessa ossia: l'accoglimento del feretro al cancello del cimitero, la preparazione del luogo di sepoltura, la collocazione in senso stretto, la chiusura e la pulizia dei luoghi, oltre all'utilizzo di mezzi adeguati e a norma; tale funzione è proposta e spesso scomposta in un costo fisso e un costo variabile (h/addetto);
2. l'attività di sepoltura può essere prevista solo in determinati giorni della settimana e non su richiesta dell'utenza;
3. effettua l'analisi, l'offerta ricevuta da parte di GECIM s.r.l., valutata al lordo delle operazioni accessorie, appare congrua con i prezzi unitari analizzati.

La restante parte dell'offerta, rappresentante circa il 75% del costo, è di più difficile comparazione in quanto solo uno degli appalti reperiti contempla i servizi di gestione, pulizia e manutenzione; queste voci sono ovviamente strettamente correlate alla conformazione dei cimiteri, alle condizioni delle strutture e alla quantità del servizio.

L'analisi individuata ad esempio sulla voce pulizia porta una tariffa inferiore ma con una periodicità "alla bisogna ma minimo a cadenza semestrale" che non appare compatibile con il servizio offerto sino ad ora (cadenza settimanale) e con le aspettative dell'amministrazione e della cittadinanza.

Per ulteriori analisi è stata verificata positivamente la compatibilità delle tariffe proposte per il servizio della manutenzione del verde con l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna.

Un ulteriore aspetto da valutare è l'attività di coordinamento e reperibilità offerti da GECIM s.r.l. nonché la possibilità di introdurre ulteriori servizi inserendoli nel piano operativo annuale, in alternativa e/o in ampliamento di quelli previsti attraverso il canale preferenziale del controllo analogo.

La proposta presentata da GECIM s.r.l. risulta pertanto sostanzialmente congrua con il trend (media) di mercato sotto il profilo economico, permettendo d'altra parte una semplificazione amministrativa legata ad un servizio complessivo potenzialmente da dividere su più operatori (servizi cimiteriali e gestione del patrimonio, come manutenzioni e gestione del verde).

D.3 Esperienza della gestione precedente

Attualmente i servizi cimiteriali nel comune di Tresignana sono gestiti, giusta contratto reg. con. n. 249 dell'11-05-2023, da GECIM s.r.l., con sede in via Roma, 38, 44034, Copparo (FE), Codice fiscale e partita IVA 01708440381, affidataria *in house* del servizio.

La gestione dei servizi cimiteriali effettuata da GECIM consiste principalmente in:

1. tutte le operazioni di seppellimenti e di polizia mortuaria;
2. servizio amministrativo e gestionale società e reperibilità;
3. manutenzione verde e sfalci;
4. pulizia e manutenzione ordinaria delle parti pubbliche;
5. ogni altro servizio previsto nel piano operativo annuale condiviso con l'amministrazione comunale.

La regolamentazione dei servizi cimiteriali del Comune di Tresignana è disciplinata dal "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" del Comune di Tresignana, approvato con deliberazione del commissario prefettizio, adottata coi poteri del consiglio comunale, n. 32 del 24-04-2019, successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 07-03-2024.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

Il contratto di servizio avrà una durata di due anni. L'affidamento in house oggetto della presente relazione decorrerà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31-12-2026.

Nel rispetto di quanto previsto dal parere funzione consultiva n. 34 del 20 luglio 2023, secondo un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra richiamate, con particolare riguardo agli articoli 14, 15 e 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, con le previsioni dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (corrispondente all'attuale articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), si ritiene consentito procedere all'esecuzione in via d'urgenza di un servizio pubblico locale, nelle more degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Tale durata è giustificata dall'eccezionalità del ricorso alla modalità di gestione di un servizio pubblico locale avente rilevanza economica mediante affidamento *in house* dello stesso ai fini della tutela del principio della concorrenza – cfr. Corte costituzionale 17 novembre 2010, n. 325; in termini analoghi cfr. anche Corte costituzionale 20 marzo 2013, n. 46 -.

Tale periodo di tempo dovrebbe consentire agli uffici competenti del comune di Tresignana di organizzare i servizi cimiteriali mediante l'affidamento a terzi secondo procedure a evidenza pubblica. L'affidamento dovrà avvenire secondo la disciplina dei contratti pubblici, favorendo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il ricorso a concessioni di servizi rispetto alla forma dell'appalto pubblico di servizi, in modo tale da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo a un operatore economico.

Si evidenzia come la giurisprudenza sovranazionale non ponga alcun limite alla libertà per le amministrazioni di optare per un modello gestionale di autoproduzione. In tal senso, dopo alcune pronunce della sezione semplice – *ex multis* cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea 6 aprile 2006, in causa C-410/04, ANAV; Corte di giustizia dell'Unione Europea 13 novembre 2008, in causa C-324/07, Coditel Brabant – si è espressa nel 2009 la Grande Sezione della Corte, affermando che «*[omissis] un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico a essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a fare ricorso a entità esterne non appartenenti ai propri servizi e [può] farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche*».

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano operativo

Trattandosi di un affidamento *in house* inferiore alle soglie di rilevanza europea, non è stato predisposto un piano economico finanziario asseverato, come previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, bensì un piano operativo.

Di seguito si riporta il piano operativo, assunto al protocollo generale del comune di Tresignana in data 26-11-2024, prot. n. 14715:

COMUNE DI TRESIGNANA					2025	2026
COSTI						
MANUTENZIONE VERDE ex TRESIGALLO	QUANTITÀ (mq)	NUMERO INTERVENTI		COSTO UNITARIO 2025	TOTALE	TOTALE
Sfalcio erba aree verdi interne dei cimiteri.	1.300	12	15.600	€ 0,14	€ 2.142,19	€ 2.185,03
Sfalcio erba aree verdi esterne dei cimiteri.	790	12	9.480	€ 0,14	€ 1.301,79	€ 1.327,83
Aree a decespugliatore		12	CORPO	€ 801,03	€ 9.612,37	€ 9.804,62
Diserbo aree e vialetti interni ed esterni ai cimiteri.	3.585	5	17.925	€ 0,18	€ 3.281,94	€ 3.347,58
Potature di piante interne ed esterne ai cimiteri.			CORPO	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.244,00
TOTALE					€ 18.538,29	€ 18.909,05
MANUTENZIONE VERDE ex FORMIGNANA	QUANTITÀ (mq)	NUMERO INTERVENTI		COSTO UNITARIO 2025	TOTALE	TOTALE
Sfalcio erba aree verdi interne dei cimiteri.	765	12	9.180	€ 0,14	€ 1.260,59	€ 1.285,81
Sfalcio erba aree verdi esterne dei cimiteri.	1.215	12	14.580	€ 0,14	€ 2.002,12	€ 2.042,16
Diserbo aree e vialetti interni ed esterni ai cimiteri.	530	5	2.650	€ 0,18	€ 485,20	€ 494,90
Potature di piante interne ed esterne ai cimiteri.			CORPO	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.366,00
TOTALE					€ 7.047,91	€ 7.188,87
MANUTENZIONE CIMITERI	NUMERO CIMITERI	NUMERO INTERVENTI		COSTO UNITARIO 2025	TOTALE	TOTALE
Manutenzione di tutti i vialetti a ghiaia con apporto di materiale dove necessario.	3	1	3	€ 159,22	€ 477,67	€ 487,22
Manutenzione di tutti i campi comuni con adeguato apporto di terreno dove necessario.	3	1	3	€ 140,34	€ 421,02	€ 429,44
Spazzamento e raccolta rifiuti di tutte le superfici comuni.	3	52	156	€ 47,58	€ 7.422,67	€ 7.571,13
Pulizie dei locali "custode" e delle chiesette, il tutto comprensivo dei materiali occorrenti.	3	2	6	€ 59,14	€ 354,83	€ 361,93
Pulizia e disinfezione dei servizi igienici, compreso materiali d'uso.	3	52	156	€ 31,77	€ 4.955,59	€ 5.054,70
Pulizia gronde, caditoie di scolo, vasche biologiche all'occorrenza, il tutto comprensivo dei materiali e mezzi necessari.	3	1	3	€ 302,65	€ 907,96	€ 926,12

Movimentazione cassonetti rifiuti ex Formignana	1	52	52	€ 27,34	€ 1.421,63	€ 1.450,07
Fornitura sacchetti Formignana.				€ -	€ -	€ -
Movimentazione cassonetti rifiuti ex Tresigallo	2	52	104	€ 27,61	€ 2.871,39	€ 2.928,82
Manutenzione fontanelle, cancelli, compreso il puntamento orari e canone annuo di manutenzione, sostituzione di parti non funzionanti, manutenzione agli impianti idrosanitari.			CORPO	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.244,00
TOTALE					€ 21.032,77	€ 21.453,42

SEPELLIMENTI E POLIZIA MORTUARIA	QUANTITA'			COSTO UNITARIO 2025	TOTALE	TOTALE
Seppellimenti: Inumazioni.	4			€ 348,97	€ 1.395,90	€ 1.423,82
Seppellimenti: Tumulazioni cadavere.	40			€ 165,74	€ 6.629,79	€ 6.762,39
Seppellimenti: Tumulazioni ceneri/resti da funerale o da operazioni cimiteriali.	100			€ 80,93	€ 8.092,70	€ 8.254,56
Polizia mortuaria: Esumazione straordinaria.				€ 432,05	€ -	€ -
Polizia mortuaria: Esumazioni ordinarie.	25			€ 191,38	€ 4.784,44	€ 4.880,13
Polizia mortuaria: Estumulazione per riduzione o traslazione	50			€ 191,33	€ 9.566,60	€ 9.757,93
TOTALE					€ 30.469,43	€ 31.078,82

GESTIONE CARATTERISTICA	QUANTITA'	NUMERO INTERVENTI		COSTO UNITARIO 2025	TOTALE	TOTALE
Manutenzioni impianti luci votive, sostituzione lampade, gestione consumi di energia e costo di bollettazione. IN CAPO AL COMUNE						
Lavoro amministrativo, fatturazione, tenuta amministrativa e di bilancio della società, consulenza tecnica ed amministrativa in materia cimiteriale, aggiornamenti regolamenti e normative di settore	5	52	260	€ 34,56	€ 8.986,43	€ 9.166,16
Reperibilità del Sabato e Domenica e negli orari di chiusura degli uffici amministrativi			CORPO		2.200,00 €	2.200,00 €
TOTALE					€ 11.186,43	€ 11.366,16

TOTALE GENERALE COSTI					88.274,83 €	89.996,33 €
------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------

RICAVI	QUANTITA'		RICAVO UNITARIO	RICAVO UNITARIO 2025	TOTALE	TOTALE
Seppellimenti: Inumazioni.	4		€ 245,90	245,90 €	983,60 €	1.003,27 €
Seppellimenti: Tumulazioni cadavere.	40		€ 147,54	147,54 €	5.901,60 €	6.019,63 €
Seppellimenti: Tumulazioni ceneri/resti da funerale o da operazioni cimiteriali.	100		€ 106,56	106,56 €	10.656,00 €	10.869,12 €
Polizia mortuaria: Esumazioni straordinarie.	0		€ 327,87	327,87 €	- €	- €
Polizia mortuaria: Esumazioni ordinarie.	25		€ 204,92	204,92 €	5.123,00 €	5.225,46 €
Polizia mortuaria: Esumazioni riportati	5		€ 163,93	163,93 €	819,67 €	836,07 €

Polizia mortuaria: Estumulazione per riduzione o traslazione	50		€ 204,92	204,92 €	10.246,00 €	10.450,92 €
TOTALE GENERALE RICAVI					€ 33.729,87	€ 34.404,47

CANONE ANNUO Iva esclusa					54.544,96 €	55.591,86 €
CANONE ANNUO Iva inclusa					66.544,85 €	67.822,07 €

E.2 - Monitoraggio

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il responsabile dell'esecuzione del contratto effettuerà la vigilanza sulla gestione con cadenza annuale con le modalità discrezionalmente ritenute idonee, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto di servizio, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati. Per converso, il gestore avrà l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al periodo precedente.

Nel caso in cui si accertasse che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni stabilite, l'ente affidante fisserà un congruo termine entro il quale il gestore si dovrà conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto di servizio si risolverà, salvo il diritto dell'ente affidante al risarcimento del danno.

Allegato I

Indicatori di qualità dei servizi cimiteriali

Di seguito si riportano gli indicatori di qualità dei servizi cimiteriali di cui al decreto 31 agosto 2023 del Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV – promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi.

INDICATORI DI QUALITÀ		
Descrizione	Tipologia indicatore	Servizi cimiteriali
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, <i>et cetera</i>)	Qualitativo	SÌ
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	Quantitativo	SÌ
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	Quantitativo	SÌ
Tempo di attivazione del servizio	Quantitativo	SÌ
Tempo di risposta motivata a reclami	Quantitativo	SÌ
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	Quantitativo	SÌ
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	Quantitativo	SÌ
Cicli di pulizia programmata	Quantitativo	SÌ
Carta dei servizi	Qualitativo	SÌ
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	Qualitativo	SÌ
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	Qualitativo	SÌ
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	Qualitativo	SÌ
Predisposizione di un piano di controlli periodici	Qualitativo	SÌ
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	Qualitativo	SÌ
Accessibilità utenti disabili	Qualitativo	SÌ
Altri indicatori	Qualitativo e/o quantitativo	A discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	Quantitativo	SÌ
Accessi riservati	Quantitativo	Non applicabile

Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	Qualitativo e/o quantitativo	A discrezione dell'ente
--	------------------------------	-------------------------

Allegato II

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

INUMAZIONE	
Inumazione in campo comune da funerale	€ 300,00
Inumazione parti anatomiche riconoscibili e feti a sepoltura individuale	€ 150,00
Inumazione da polizia mortuaria (da estumulazione o reinumazione non mineralizzati)	€ 200,00
Inumazione urna cineraria/cassette resti	€ 150,00
TUMULAZIONE	
Feretro in loculo frontale 60X80	€ 180,00
Feretro in loculo laterale 60X220	€ 250,00
Feretro in tomba a pozzo con tumulazione sovrapposte	€ 250,00
Feretro in loculo in tomba sotterranea con apertura frontale	€ 250,00
Resti/ceneri in ossario nuovo	€ 100,00
Resti/ceneri in loculo vuoto	€ 120,00
Resti/ceneri in ossario/loculo pieno	€ 170,00
Resti/ceneri in ossario/cinerario comune	gratuito
ESUMAZIONE	
Esumazione ordinaria operata alla scadenza del periodo di 10 anni per le inumazioni in campo comune comprese quelle richieste da privati	€ 250,00
Esumazione riportati (indecomposti)	€ 200,00
Esumazione parti anatomiche riconoscibili e feti a sepoltura individuale	€ 150,00
Esumazione urna cineraria	€ 150,00
Esumazione straordinaria	€ 400,00
ESTUMULAZIONE	
Feretro in loculo frontale 60X80	€ 250,00
Feretro in loculo laterale 60X220	€ 250,00
Feretro in tomba a pozzo con tumulazione sovrapposte	€ 250,00
Feretro in loculo 220x60 in tomba sotterranea con apertura frontale	€ 250,00
Resti/ceneri da ossario/loculo vuoto	€ 150,00
Resti/ceneri da ossario/loculo pieno	€ 150,00

Allegato III

COMUNE DI TRESIGNANA

PROVINCIA DI FERRARA

Reg. con. n. ____

Contratto di servizio – Affidamento *in house* per la gestione dei servizi cimiteriali nonché la gestione dei cimiteri del Comune di Tresignana

L'anno _____ (___), addì _____ (___) del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Tresignana (FE), tra le seguenti parti:

1) il/la _____, nato/a a _____ (___) il ____, Responsabile del Settore _____, il quale/la quale interviene in rappresentanza del Comune di Tresignana, avente sede legale in Piazza Italia, 32, località Tresigallo, 44039, Tresignana (FE), codice fiscale 02035700380, e dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, a ciò abilitato/a con decreto del Sindaco n. __ del _____, di seguito denominato per brevità "Ente affidante";

2) il/la sig./sig.ra _____, nata a _____ il ____, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società GECIM s.r.l., avente sede legale in via Roma, 38, 44034, Copparo (FE), codice fiscale 01708440381, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 01708440381, di seguito denominata "Gestore".

PREMESSO CHE:

1) con deliberazione del consiglio comunale n. ____ del _____, avente a oggetto "____", con la quale è stata approvata la relazione da rendere ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

2) con determinazione n. ____ del _____, avente a oggetto "____", è stato stabilito _____.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, di seguito denominato "Contratto".

Articolo 2 – Oggetto

1. L'ente affidante affida in esclusiva al Gestore, che accetta e si impegna a svolgere, la gestione e l'esercizio dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici, consistenti nell'esercizio di servizi

e operazioni cimiteriali, nella manutenzione ordinaria, nella pulizia e nella custodia dei cimiteri e delle relative aree di pertinenza, oltre servizi affini, nel rispetto delle normative di settore vigenti e come previsto dal piano operativo, allegato I al presente contratto, del quale costituisce parte integrante.

2. In particolare, i predetti servizi e gestione comprendono:

- a) l'inumazione e la tumulazione di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la conservazione degli stessi in loculi o in qualsivoglia altra forma di sepoltura ammessa dalla normativa vigente e la dispersione delle ceneri;
- b) l'esumazione e la estumulazione ordinarie e straordinarie di salme, di resti mortali, di ossa e di ceneri, la loro traslazione interna e gestione;
- c) la pulizia cimiteriale nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali;
- d) verifica regolare della funzionalità degli accessi;
- e) la collaborazione con l'ente affidante in ordine ai procedimenti funerari e, segnatamente l'assistenza all'ente affidante nella predisposizione di tutte le pratiche relative ai servizi comunali in oggetto;
- f) la collaborazione con l'ente affidante all'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale;
- g) la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti siti nei cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi in oggetto, ivi inclusi gli impianti, le reti fognarie, elettriche, idriche, il verde cimiteriale. Ai fini del presente contratto, per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi che servono a mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità.

3. Il Gestore può eseguire servizi aggiuntivi inerenti all'oggetto del contratto ma non espressamente previsti dal medesimo. Gli stessi saranno eseguiti dal Gestore sulla base di modalità e corrispettivi da concordare previamente tra le parti con appositi separati atti.

Articolo 3 – Durata

1. Il presente contratto ha una durata di due anni. La sua efficacia decorre dalla data di stipulazione del contratto. Il contratto terminerà il 31 dicembre 2026.

2. Le parti convengono di sottoporre a verifica annuale il presente contratto.
3. Sono comunque fatte salve diverse e/o sopravvenute disposizioni di legge in materia.

Articolo 4 - Principi fondamentali

1. L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Articolo 5 – Obiettivi

1. Il Gestore nell'espletamento dei servizi si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) sicurezza dei servizi intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose nel rispetto delle normative vigenti;
 - b) miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;
 - c) miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
 - d) chiarezza, semplificazione e rapidità nei rapporti e nelle comunicazioni con gli utenti con particolare attenzione agli aspetti umani connessi alle circostanze d'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Tali obiettivi devono inquadrarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

Articolo 6 - Forme di gestione

1. Il Gestore ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto degli standard definiti nel programma d'esercizio.
2. Il Gestore provvede alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e, qualora ne riscontri la convenienza economica, mediante affidamenti a soggetti terzi o a strutture autonome dallo stesso costituite o partecipate, nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Il Gestore può altresì effettuare appalti per la manutenzione e/o costruzione di impianti, nonché per l'acquisizione di forniture e prestazioni relative al servizio sempre nel

rispetto della normativa vigente in materia.

3. La cessione del presente contratto d'appalto è vietata. La cessione dei crediti è regolata dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 7 - Obblighi dell'ente affidante

1. In relazione all'affidamento del servizio l'ente affidante concede al Gestore il diritto di sosta e/o posa sulle vie ed aree pubbliche delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento del servizio, restando il Gestore esonerato dal pagamento delle tasse per l'occupazione dei relativi spazi, previa autorizzazione dell'ente affidante.

2. L'ente affidante, su richiesta del Gestore, quando ricorrano tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti e i documenti necessari all'esecuzione delle opere e alla gestione dei servizi. In tal senso, l'ente affidante si impegna a sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti alla gestione del servizio, salvo il caso in cui tali pratiche vengano svolte direttamente da personale del Gestore.

3. L'ente affidante, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente contratto.

4. L'ente affidante trasmette tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo dei complessi cimiteriali, onde acquisire eventuali osservazioni e consentire la definizione tecnico-finanziaria degli investimenti e l'eventuale potenziamento o estensione dei servizi.

Articolo 8 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore si impegna ad erogare con continuità i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto delle normative vigenti e degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nel Programma d'esercizio. I casi di interruzione, quando non regolamentati da normative di settore, devono essere giustificati e tempestivamente comunicati all'ente affidante, impegnandosi comunque il Gestore ad adottare misure volte a limitare il più possibile i disagi arrecati agli utenti e a tenere indenne l'ente affidante da qualsivoglia responsabilità.

2. Nell'espletamento dei servizi, il Gestore si impegna a osservare tutte le norme di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Il Gestore, inoltre, si impegna a:

- a) organizzare l'attività imprenditoriale;
- b) rendicontare all'ente affidante con cadenza annuale sull'andamento della gestione dei servizi affidati, con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi di servizio concordati, al rispetto degli standard prestazionali convenuti e al mantenimento delle previsioni di costo;
- c) fornire all'ente affidante i dati e le tutte le informazioni e le indicazioni utili e/o necessarie ai fini della pianificazione degli investimenti ad esso in carico, per la manutenzione straordinaria ovvero per l'adeguamento delle strutture e la costruzione di nuove sepolture;
- d) fornire all'ente affidante i dati e/o parametri fisici inerenti ai servizi di cui al presente contratto oggetto di obbligatoria esposizione nel bilancio pluriennale dell'ente affidante, di questionari e inchieste dei competenti Ministeri, della Regione, della Provincia e di Organismi e Centri di ricerca;
- e) fornire all'ente affidante supporto negli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle normative inerenti alle materie dei servizi oggetto del presente contratto, quali rendicontazione eventuali statistiche relative ai servizi cimiteriali, necessità di adeguamento procedure, pratiche e regolamenti a nuove normative;
- f) mettere in disponibilità all'ente affidante ogni dato e fattore che possa influire sugli eventuali corrispettivi dovuti dal Gestore e/o dall'ente affidante per l'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto in tempo utile per consentirne il recepimento nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno successivo, ovvero per l'adeguamento delle determinazioni tariffarie, nel rispetto delle disposizioni in materia;
- g) assolvere alle richieste dell'ente affidante per quanto riguarda gli interventi i cui costi, anche al di fuori della programmazione concordata, risultino assunti a carico del bilancio comunale;
- h) trasmettere semestralmente all'ente affidante un rendiconto delle procedure avviate e concluse e degli introiti derivanti dall'attività amministrativa effettuata;
- i) tenere sollevato e indenne l'ente affidante da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente Contratto e risarcire l'ente affidante stesso degli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione;
- l) garantire la presenza presso la propria sede negli orari di ufficio ovvero la reperibilità telefonica di un addetto tutti i giorni dalle ore 08:30 alle 17:30, compreso il sabato per

segnalazioni e guasti agli impianti, e dalle 08:30 alle 12:30 di tutte le domeniche e festivi principalmente per le imprese funebri per concordare il calendario dei servizi funebri.

4. Sono a carico del Gestore gli oneri di manutenzione ordinaria anche di proprietà comunali utili per la gestione del servizio, mentre la manutenzione straordinaria compete all'ente affidante proprietario.

5. L'estensione e/o la modificazione nell'erogazione dei servizi sul territorio comunale, con riferimento ai contenuti del programma d'esercizio, sono realizzate alle condizioni e con i criteri di cui al presente Contratto e ai Regolamenti comunali vigenti, che il Gestore dichiara di ben conoscere.

6. Il Gestore si impegna a mantenere i beni e gli impianti in condizioni di piena efficienza in modo da garantire agli utenti ed ai cittadini la regolarità del servizio.

7. Il Gestore è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio e pertanto mantiene indenne l'ente affidante da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il valore complessivo stimato del contratto ammonta a € 178.271,16, oltre IVA di legge. La stima è stata calcolata sulla base del piano operativo allegato al presente contratto. Considerato tuttavia il contributo erogato dall'ente affidante al Gestore, pari a € 68.134,34, il costo totale stimato del servizio è pari a € 110.136,82 oltre IVA di legge. Tale contributo è oggetto di rideterminazione con cadenza annuale sulla base del piano operativo che il gestore dovrà presentare entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello di richiesta di modifica del corrispettivo la cui entità, in ogni caso, non deve pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario del Contratto.

2. In considerazione dei servizi affidati, degli obblighi e doveri delle parti e delle prestazioni che il Gestore deve eseguire in conformità del presente contratto, l'ente affidante resta titolare della approvazione delle tariffe dei servizi.

3. Sono a carico del Gestore, quale soggetto imprenditoriale tenuto a provvedere al relativo pagamento direttamente ai soggetti competenti, tutte le imposte, i tributi e le tasse previsti

dall'ordinamento giuridico tributario.

4. Il pagamento verrà effettuato a seguito emissione di fatture da parte del Gestore al 31 luglio e al 31 dicembre di ogni anno, da pagarsi entro 30 giorni da data di fattura.

Articolo 10 - Interruzione nell'erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge, su disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ogni caso, l'erogazione dei servizi deve essere ripristinata al più presto.

2. Il Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, articolo 2 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi regolamenti del Gestore.

3. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da lavori, attività o eventi posti in essere dall'ente affidante o da altri soggetti, pubblici o privati, su sua specifica autorizzazione, o all'ente affidante formalmente comunicati, quest'ultimo si impegna ad informare tempestivamente il Gestore tempestivamente per i provvedimenti e le misure di competenza.

4. Il Gestore presenta all'ente affidante, entro il mese di febbraio di ogni anno, una valutazione consuntiva di dettaglio degli eventuali oneri e danni derivanti dal verificarsi degli eventi di cui al comma 4, relativa all'anno precedente.

5. Il verificarsi di danni a seguito di eventi, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, e altri comunque non prevedibili dalle parti con l'applicazione della normale diligenza non comportano modificazione del corrispettivo contrattuale.

6. Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo sono preventivamente comunicate dal Gestore all'ente affidante, anche a mezzo fax e, ove possibile, all'utenza nei modi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente onerosa o impossibile, il Gestore deve comunque informare tempestivamente l'ente affidante.

Articolo 11 – Rapporti fra il Gestore e gli utenti

1. I rapporti fra Gestore e utenti e le condizioni generali di erogazione dei servizi sono disciplinati dalle vigenti specifiche normative in materia, dai Regolamenti comunali e dalla Carta dei Servizi adottata dal Gestore nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, che disciplina in dettaglio i principi fondamentali a tutela dell'utente, le modalità di fruizione del servizio, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario agli utenti per mancato rispetto degli *standard*.
2. All'ente affidante, quando agisce in qualità di utente del Gestore, verranno applicate le stesse condizioni normative previste per l'utenza in genere.

Articolo 12 - Definizione del sistema di monitoraggio del contratto

1. L'ente affidante svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.
2. Tale monitoraggio riguarda:
 - a) la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
 - b) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.
3. La natura e la tipologia dei dati da fornire all'ente affidante, da parte del Gestore, in ordine agli standard di qualità e quantità di cui al punto precedente, sono quelli indicati nel Programma di esercizio.

Articolo 13 – Penali

1. Nel caso di inesatto adempimento degli obblighi disciplinati dal presente contratto, per colpa attribuibile al Gestore, l'ente affidante comunicherà al Gestore una diffida, stabilendo un congruo termine di esatto adempimento, decorso inutilmente il quale verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno.

Articolo 14 – Clausola risolutiva espressa e recesso

1. Oltre che nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, il contratto si risolverà qualora:
 - a) il Gestore non rispetti le disposizioni previste dai seguenti articoli di contratto: articolo 4 (principi fondamentali); articolo 5 (obiettivi); articolo 6 (forme di gestione); articolo 8 (obblighi del gestore); articolo 10 (interruzione nell'erogazione dei servizi); articolo 15 (trattamento dei dati personali); articolo 16 (riservatezza);

b) sia stata applicata, per più di tre volte, la clausola penale prevista dall'articolo 13 del presente contratto.

2. In caso di risoluzione del contratto il Gestore ha l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione. Il Gestore dovrà inoltre garantire l'espletamento dei servizi fino al momento in cui la gestione verrà svolta da soggetti terzi.

3. L'ente affidante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il Gestore mediante l'esclusivo pagamento delle prestazioni già eseguite nonché delle spese sostenute fino a quel momento. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ente affidante mediante l'invio di una formale comunicazione al Gestore a mezzo di posta elettronica certificata con un preavviso non inferiore a venti giorni.

4. Attesa la durata e l'essenzialità dei servizi oggetto del presente contratto di servizio, al gestore è preclusa la facoltà di recedere.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il Gestore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, l'informativa di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativa al trattamento dei dati personali concernenti la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in virtù della citata normativa.

2. Le Parti riconoscono che i dati personali relativi al Gestore e, in particolare, ai suoi dipendenti e collaboratori, dei quali egli è titolare, saranno trattati dall'ente affidante, nella sua qualità di titolare del trattamento e in relazione alle attività oggetto del presente contratto, per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto dell'informativa resa ai sensi del comma precedente. Il Gestore si impegna a portare l'informativa prevista dal presente articolo a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 679/2016 e dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con separato documento, sottoscritto successivamente alla stipulazione del presente contratto, il Gestore sarà designato dall'ente affidante responsabile del trattamento dei dati personali, limitatamente a quei trattamenti che, in esecuzione del presente contratto, svolge in nome e per conto dello stesso.

Articolo 16 – Riservatezza

1. Il Gestore, nonché i suoi dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i documenti, i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione dello stesso, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'ente affidante.

Articolo 17 - Spese contrattuali

1. È a carico del Gestore l'imposta di bollo sul presente contratto, redatto mediante scrittura privata non autenticata, nella misura di € 120,00 (euro quaranta/00), nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella A dell'Allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 18 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto, dovranno essere date per iscritto mediante posta elettronica certificata.

2. A tal fine le parti dichiarano a tutti gli effetti i seguenti domicili digitali:

Ente affidante:

Comune di Tresignana,

Piazza Italia, 32, località Tresigallo, 44039, Tresignana (FE)

p.e.c.: comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

Gestore:

GECIM s.r.l.

Via Roma, 38, 44034, Copparo (FE)

p.e.c.: gecim@legalmail.it

Articolo 19 – Foro competente e clausole finali

1. Qualora tra l'ente affidante e il Gestore sorgessero controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle sanzioni di cui all'art. 14 o alla revoca dell'incarico di cui all'art. 15, ciascuna parte può, non appena ragionevolmente possibile, notificare all'altra parte l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze

precisandone la natura e l'oggetto.

2. Le Parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta alla esclusiva competenza del Foro di Ferrara. È escluso il ricorso ad arbitrato.

3. Nessuna prestazione deve essere comunque sospesa in pendenza del procedimento.

4. Per tutto quanto non stabilito dalle parti nel presente contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 20 – Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se materialmente non allegati, i seguenti documenti, così come approvati dall'organo competente:

a) relazione sull'affidamento *in house providing* dei servizi cimiteriali (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201);

b) carta dei servizi del soggetto gestore.

2. Nel corso della gestione tali documenti possono essere di comune accordo aggiornati e modificati senza che ciò comporti necessità di modifica del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ente affidante: _____

Gestore: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare espressamente i seguenti articoli: articolo 2 (Oggetto); articolo 6 (Forme di gestione); articolo 8 (Obblighi del Gestore); articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); articolo 10 (Interruzione nell'erogazione dei servizi); articolo 13 (Penali); articolo 14 (Clausola risolutiva espressa e recesso); articolo 15 (Trattamento dei dati personali); articolo 16 (Riservatezza); articolo 17 (Spese contrattuali); articolo 18 (Foro competente e clausole finali).

Letto, confermato e sottoscritto.

Gestore: _____